

(N. 364)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **LORENZI, JANNUZZI, GERINI, NEGRONI, AMIGONI, CORTI, PIECHELE, BUIZZA, PONTI e PERRIER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1954

Provvedimenti a favore degli abitanti in grotte, baracche, casoni, ricoveri malsani.

ONOREVOLI SENATORI. — Malgrado lo sforzo gigantesco che lo Stato si è addossato per soddisfare le necessità di alloggio del Paese, il problema permane tuttora gravissimo in specie per le categorie più misere della popolazione che non possono in alcun modo giovare delle agevolazioni in atto in favore dei lavoratori ed in genere per il ceto medio.

Uno degli aspetti più impressionanti del problema — certamente il più impressionante quando si ponga mente alle nuove esigenze della nuova vita sociale — è quello della « improprietà » di molte abitazioni, cioè delle baracche, delle grotte, nonché il « sovraffollamento » degli alloggi, la coabitazione con animali domestici, più frequente di quanto si creda.

È noto che, la media di affollamento di persone 1,40 per stanza, presupposta normale, risulta sensibilmente superata, in specie nelle regioni meridionali dove raggiunge, nella Basilicata, l'indice di 2,17.

L'analisi dei dati raccolti eseguita territorialmente, per provincie e per classi di Comuni, denuncia indici ancor più impressio-

nanti quali: quelli di Napoli, Bari, Catanzaro, Caltanissetta che superano le due persone per stanza; quelli di Matera, Foggia, Taranto, Torre Annunziata, Barletta, Nocera Inferiore, Gela, Pozzuoli che superano sensibilmente le 2,5 persone per stanza; quelli di Resina, Macerata, Manfredonia e Cerignola che vanno da 3 a 3,5 persone per stanza.

Secondo la medesima indagine sulle abitazioni ben 218 mila famiglie vivono in grotte, tuguri e casoni in condizioni di vita indescrivibili e non più tollerabili.

Il fenomeno, proprio in generale a tutti i centri abitati, si presenta particolarmente angoscioso per ben determinati Comuni quali per esempio Bolzano, Reggio Calabria, Cosenza, Velletri, Aversa, Sassari, Carbonia, Latina, Crotone, Matera, Martina Franca dove raggiunge percentuali dal 10 al 30 per cento.

Le famiglie che, secondo i recenti studi della Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria, sono ricoverate ancor oggi in abitazioni improprie e con alloggi di più di quattro persone per stanza ascendono a 870 mila pari a 3,5 milioni di abitanti.

Alcuni rilievi analitici diretti effettuati dalla stessa Commissione e dalla Prima Giunta del C.A.S.A.S. nelle zone depresse e nelle grandi città confermano la situazione angosciata ed inumana, non più tollerabile, di migliaia di famiglie degli strati più miseri di popolazione.

A Milano, Napoli, Roma, 6.000, 10.000, 28.000 famiglie vivono, in una indescrivibile miseria e promiscuità, in baracche di legno, negli alberghi dei poveri, in vecchie e diroccate caserme, in ricoveri abbarbicati ai ruderi degli acquedotti, sfiorati appena dai servizi più comuni della vita cittadina: acqua, gas, luce, posta, ecc.

Nelle provincie di Venezia e Treviso, sedicimila abitanti vivono ancora nei baraccamenti, decrepiti e fatiscenti, della guerra 1915-18, con una densità di affollamento di 3,4 persone per vano-ricovero.

Nella provincia di Padova circa cinquemila persone vivono in casoni privi di ogni servizio; ove alloggiano fino a tre famiglie composte a volte di 15-18 persone.

Nella Calabria, ad esempio, 17.000 persone a Reggio, 12.000 a Modica, 10.000 a Crotone, 5.000 a Corigliano Calabro, 2.400 a San Giovanni in Fiore, 1.400 a Seminara, vivono ammassate in case di un solo vano indegne di tal nome, od in stalle insieme agli animali domestici, od in grotte scavate nella roccia, spesso invase dalle acque, oppure in fienili senza finestra della superficie di otto metri quadrati appena, se non addirittura in tuguri, di un vano, che risalgono al terremoto del 1908.

Queste decine di migliaia di senzatetto che è dato ritrovare in ogni regione e provincia d'Italia, in special modo nel Meridione e nelle Isole, costituiscono la parte più rilevante di quel 1.357.000 famiglie definite « misere » e quindi totalmente povere, della menzionata inchiesta sulla miseria.

Le particolari condizioni alloggiative dei detti strati di popolazione che l'indigenza esclude anche dai benefici predisposti sino ad oggi nel settore edilizio con le leggi dell'edilizia popolare con le leggi Tupini, Fanfani, Aldisio, richiedono, in maniera indilazionabile, che tutti i membri della collettività compiano un adeguato sforzo per assicurare loro quelle elementari esigenze di vita che sono

promesse e garantite tra l'altro anche dalla Costituzione.

La necessità insopprimibile, vivamente sentita ed insistentemente illustrata in questa Sede da altri colleghi, di consentire anche ai più poveri di avere una casa ad un fitto proporzionato alle loro condizioni di miseria, può trovare soddisfacimento in un apposito provvedimento legislativo per la costruzione di case popolari, secondo un piano pluriennale.

* * *

Come è noto, l'Ente che in maniera quasi esclusiva affronta, ormai da oltre sette anni, il problema dei senzatetto indigenti è la Prima Giunta dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.

La Prima Giunta svolge le proprie attività nel settore edilizio affiancando a queste una opportuna opera di natura assistenziale capace di ricondurre ad un livello di autosufficienza morale e materiale i nuclei familiari assistiti provenienti, in genere, da condizioni di vita primitive e di indigenza assoluta.

La Prima Giunta con il lavoro compiuto, ed ancora oggi svolto nelle zone sinistrate, in quelle depresse ed in quelle alluvionate ha superato le più ottimistiche aspettative ed è stata additata, ad esempio, anche in questa Sede, per gli ammirevoli risultati conseguiti i quali la definiscono Ente in grado di contribuire in misura notevolissima alla soluzione del problema dei senzatetto più bisognosi.

Ad essa sono ascritti dei primati difficilmente superabili sia per quanto attiene al tempo trascorso tra l'assegnazione dei fondi e la ultimazione dei lavori, sia per quanto attiene ai costi delle opere in relazione alla qualità, sia infine, per quanto concerne la soluzione architettonica in relazione ai bisogni degli assegnatari.

Nella sua opera vasta e capillare la Prima Giunta ha sino ad oggi costruito oltre 50.000 nuovi vani, ha promosso la riparazione di oltre 310.000 vani danneggiati dalla guerra ed ha operato decine di migliaia di interventi per assistenza familiare ed incremento economico e sociale.

Il suo lavoro, se pur non è stato decisivo per la soluzione del problema della casa, per la modestia delle somme impiegate, ha tutta-

via giovato ad un gran numero di famiglie ed ha suscitato in moltissime altre ed in numerose autorità di enti territoriali periferici (Comuni e Provincie) una aspettativa che, dopo vasti e lunghissimi consensi raccolti dalla Giunta da ogni parte, non deve essere delusa.

Presso la Giunta esistono alla data odierna richieste da parte di 656 Comuni per la costruzione di oltre 52.000 vani, interessanti quasi tutte le provincie del Paese.

Purtroppo, però, la Prima Giunta si trova oggi nella più assoluta impossibilità finanziaria di accogliere, anche in misura minima, le richieste ad essa avanzate e di svolgere quella proficua attività a favore delle classi più misere dei senzatetto unanimemente riconosciuta ed apprezzata in questa ed in altre sedi.

* * *

La proposta di legge che viene presentata alla vostra approvazione tende ad utilizzare la Prima Giunta per favorire la costruzione di alloggi per gli abitanti in grotte, baracche, casoni e ricoveri malsani in genere.

L'articolo 1 prevede la trasformazione della Prima Giunta in Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Senzatetto (I.N.A.S.) conservando

a questo le peculiari caratteristiche e compiti che con successivi provvedimenti vennero assegnati alla Prima Giunta.

Con l'articolo 2 si trasferisce all'I.N.A.S. la proprietà degli alloggi finora costruiti dalla Prima Giunta.

Con l'articolo 3 si provvede al finanziamento necessario per le nuove costruzioni.

L'articolo 4 dispone che i Comuni interessati alla costruzione dei nuovi alloggi provvedano l'area occorrente, e che le opere accessorie siano eseguite con fondi di cui all'articolo 3.

Gli articoli 5 e 6 danno le disposizioni per il riconoscimento della pubblica utilità alle nuove costruzioni e per la sollecita ed economica espropriazione delle aree.

L'articolo 7 contempla le disposizioni per l'assegnazione degli alloggi, la determinazione del canone di fitto o del canone di riscatto e sul reimpiego dei canoni reperiti per la costruzione di nuovi alloggi.

L'articolo 8 prevede l'intervento degli Uffici del Genio civile per la chiusura — demolizione — distruzione dei vecchi ricoveri.

Gli articoli 9 e 10 ripetono le provvidenze di ordine fiscale per le nuove ostruzioni,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Prima Giunta del C.A.S.A.S. assume la denominazione di « Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Senzatetto (I.N.A.S.). L'Istituto è Ente di diritto pubblico con personalità giuridica; ha sede in Roma e può stabilire sezioni distaccate nelle zone ove esso opera.

Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Presidente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Il Ministro dei lavori pubblici nomina quattro consiglieri di amministrazione, due in rappresentanza e su designazione del Presidente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali e due in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; essi durano in carica due anni e possono essere confermati.

Il Presidente dell'Istituto presiede anche il Consiglio di amministrazione con diritto di voto e fa parte del Comitato istituito con decreto presidenziale 19 dicembre 1947.

Le attività dell'I.N.A.S. sono regolate da tutte le norme in vigore per la Prima Giunta C.A.S.A.S. semprechè non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali trasferirà all'Istituto nazionale per l'assistenza ai senza-tetto la proprietà degli alloggi finora costruiti dalla Prima Giunta del C.A.S.A.S. con i fondi U.N.R.R.A. e con i fondi E.R.P.; essi formeranno il patrimonio dell'Ente insieme a quelli che potranno essere costruiti dall'Ente stesso in attuazione della presente legge.

Art. 3.

Per provvedere alla costruzione di case da destinare a famiglie abitanti attualmente in grotte, baracche, ricoveri malsani o casoni è

autorizzata la spesa di lire cinquanta miliardi da ripartirsi in ragione di dieci miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1953-54 al 1957-58.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Alla copertura della somma di lire dieci miliardi per l'esercizio 1953-54 si farà luogo mediante riduzione di ugual somma sul capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti di dieci miliardi per ciascuno degli esercizi successivi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che li verserà annualmente all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, per essere amministrate dall'I.N.A.S. nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

Art. 4.

I Comuni nella cui circoscrizione sorgeranno gli alloggi di cui all'articolo precedente sono tenuti a cedere gratuitamente le aree occorrenti all'I.N.A.S.

Le opere accessorie (racordi stradali, opere igieniche, allacciamenti vari), occorrenti per l'attuazione delle costruzioni, sono a carico dello Stato e comprese negli stanziamenti previsti dall'articolo 3.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, è ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Spetta al Prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.

Art. 7.

Gli alloggi costruiti ai sensi dei precedenti articoli possono essere assegnati in locazione semplice o con patto di futura vendita e di riscatto alle condizioni che saranno fissate dall'I.N.A.S.

Il canone degli alloggi assegnati in locazione semplice è stabilito in relazione all'ammontare delle spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria; quello degli alloggi assegnati con patto di futura vendita e di riscatto comprenderà anche una quota annuale occorrente per l'ammortamento del costo della costruzione: in tal caso queste ultime quote e l'importo dei riscatti anticipati che saranno eventualmente versati dagli assegnatari dovranno essere impiegati nella costruzione di nuovi alloggi secondo le norme della presente legge.

Art. 8.

Gli Uffici del Genio civile, all'atto del trasferimento degli assegnatari dei nuovi alloggi, disporranno per l'ostruzione delle grotte, per la demolizione delle baracche e per la distruzione dei ricoveri lasciati liberi.

Le spese corrispondenti saranno a carico dello Stato e comprese negli stanziamenti previsti dall'articolo 3.

Art. 9.

Tutti gli atti e i contratti occorrenti per attuare le disposizioni degli articoli precedenti sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa. Tali atti scontano le sole imposte fisse di registro; gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla metà.

Art. 10.

I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Le case costruite in attuazione della presente legge saranno esenti dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.